1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a Z.S. per istigazione alla corruzione e per il reato di favoreggiamento della permanenza in Italia di immigrati clandestini al fine di sfruttarne l'attività lavorativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5. 2. Ricorre lo Z. che, con due censure, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il reato di favoreggiamento è stato ritenuto integrarsi con l'impiego lavorativo degli immigrati e le condizioni igieniche inadeguate nei luoghi di lavoro. In realtà elementi costitutivi del reato sono anche le condizioni di sfruttamento come l'orario e la retribuzione iniqua e quindi l'ingiusto profitto da parte del datore di lavoro. Elementi dei quali tutti difetterebbe la prova.

Si duole anche del fatto che i reati di istigazione alla corruzione e di sfruttamento non siano stati posti in continuazione in base ad un'errata applicazione dell'art. 81 c.p..

Lamenta infine la determinazione della pena.

Motivi della decisione

- 1. Il ricorso è privo di fondamento: lo sfruttamento del lavoro dei clandestini non è stato dedotto semplicemente dalle cattive condizioni igieniche del luogo dell'impresa, ma anche dalle molteplici e gravissime violazioni delle norme antinfortunistiche e dalla mancanza di ogni copertura assicurativa a favore dei lavoratori, elementi tutti che ragionevolmente convergono nella conclusione che la condotta del ricorrente fosse unicamente volta a trarre ingenti e ingiusti profitti dallo sfruttamento dei propri connazionali.
- 2. Quaestio facti è poi quella dell'unicità o meno del disegno criminoso tra l'istigazione alla corruzione e lo sfruttamento, risolta in senso negativo in base a comuni massime di esperienza.
- 3. Improponibile è infine la questione della determinazione della pena, rimessa alla piena discrezionalità del giudice di merito, quando, come nella specie, la sanzione inflitta si attesta in limiti prossimi ai minimi edittali.
- 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008